

Esente da bollo ex art. 85, c. 5, Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)
Nr. 120.860 di Repertorio
Nr. 26.729 di Raccolta

Registrato presso la
Agenzia delle Entrate
di VICENZA in data
04/07/2022
AL N. 22757
Serie 1T

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue in questo giorno ventinove del mese di giugno

29 giugno 2022

In Trissino nell'ufficio in Piazza Mazzini 18, ove richiesto
Avanti a me dr. GIOVANNI RIZZI, NOTAIO in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è comparso il signor:

SCARPINATO DIEGO, nato a Malo (VI) il 1 settembre 1982, domiciliato per la carica ricoperta, presso la sede della Associazione.

Il costituito, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, avendone i requisiti di legge, mi dichiara di non volere richiedere la presenza dei testimoni; dopodichè mi dichiara quanto segue

- I -

che è stata convocata in questo luogo e per questo giorno e mese ed alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta), con le modalità e nei termini previsti dall'art. 9 del vigente Statuto Associativo, l'assemblea della "**PROTETTINSIEME APS**" Associazione di promozione sociale non riconosciuta, con sede in Malo (VI) Piazza A. De Gasperi n. 16, codice fiscale: 04330010242, chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adozione di un nuovo statuto, per adeguamento alla disciplina dettata dal Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del terzo Settore) con acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 1, del succitato Dlgs. 117/2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- II -

Che la suddetta Associazione non risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto costituita il giorno 1° marzo 2021, e quindi in data successiva all'entrata in vigore del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) che al suo art. 102, c. 1, lett a), ha abrogato la legge 7 dicembre 2000 n. 383 disciplinante le Associazioni di Promozione Sociale.

Ciò dichiarato, il costituito chiama me Notaio a redigere il verbale della qui convocata assemblea.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Viene aperta l'assemblea alle ore 10.45 (dieci e minuti quarantacinque).

Assume la presidenza, su designazione degli intervenuti, stante l'assenza del Presidente, il qui costituito sig. SCARPINATO DIEGO.

Il Presidente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, sulla scorta delle risultanze del foglio presenze che in originale si allega al presente verbale **sub "A"** dichiara quanto segue:

- I -

che partecipano alla presente assemblea n. sei associati ordinari, su un totale di sette associati ordinari partecipanti alla associazione, così come identificati nel foglio presenze che trovasi allegato al presente verbale **sub "A"** con conseguente pieno rispetto del quorum costitutivo richiesto dall'art. 12 dello Statuto Associativo (che richiede, per la valida costituzione dell'assemblea dell'Associazione chiamata a

deliberare la modifica dello statuto la presenza di almeno la metà più uno degli associati ordinari);

- II -

che partecipano alla presente assemblea i seguenti membri del Consiglio Direttivo: SCARPINATO DIEGO, Segretario e FABRELLO LUIGI MARIANO Tesoriere (ha giustificato la propria senza il Presidente del Consiglio Direttivo sig. SCARPINATO MICHELANGELO)

Ciò dichiarato, il Presidente

constatato

che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini di statuto (art. 9) e che risulta rispettato il quorum costitutivo previsto per l'assemblea dall'art. 12 dello Statuto Associativo (che richiede la approvazione e quindi la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati)

dichiara

l'assemblea validamente costituita a norma di legge e di statuto ed apre la discussione illustrando gli argomenti all'ordine del giorno.

Innanzitutto il Presidente rammenta:

-- che in data 3 agosto 2017 è entrato in vigore il Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) che disciplina in maniera completa ed organica tutti gli enti del terzo Settore.

-- che la presente assemblea è stata, pertanto, qui convocata al fine di adottare un nuovo testo di statuto, conforme alle prescrizioni del D.lgs 117/2017 (CTS).

In relazione a ciò, Il Presidente dichiara che il nuovo testo dello statuto di cui si propone l'adozione è stato comunicato prima d'ora a tutti gli aventi diritto per loro presa di conoscenza. Il Presidente chiede di essere dispensato dalla lettura di detto Statuto, dichiarandosi disponibile a rispondere, in sede di discussione, a tutte le richieste di chiarimento da parte degli intervenuti.

Il Presidente fa presente che:

-- a norma dell'art. 22, comma 1, del D.lgs 117/2017 (CTS) le associazioni del terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10.2.2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

-- che appare opportuno, nel caso di specie, ottenere, mediante l'iscrizione al RUNTS, il riconoscimento della personalità giuridica, in base alle nuove norme contenute nel CTS, con la conseguenza che per le obbligazioni dell'ente risponderà soltanto l'associazione con il suo patrimonio (art. 22, comma 7, CTS).

A tal riguardo Il Presidente rammenta:

-- che a norma del suddetto art. 22 del D.lgs 117/2017 (CTS) e dell'art. 18 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 per l'iscrizione al RUNTS con acquisizione della personalità giuridica è necessario che l'associazione sia dotata di un patrimonio minimo di €. 15.000,00 (quindicimila), valore che deve risultare da una relazione giurata di un Revisore Legale o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro e da allegare alla delibera di adeguamento dello Statuto.

-- che per la stima del patrimonio dell'associazione è stata incaricata la dr.ssa SCARDIN SERENA, con studio in Monteviale (VI), Villa Zileri – Via Biron n. 102/1/A, iscritta al Registro dei Revisori legali dei conti al n. 147100;

- che la relazione di stima redatta in data 23 giugno 2022 dal perito incaricato è stata asseverata con giuramento innanzi il Notaio Diego Trentin in data 23 giugno 2022, come da verbale in pari data n. 13.750 di rep.

-- che da tale relazione giurata di stima, che si allega al presente verbale **sub "C"**, l'associazione risulta avere un patrimonio di valore non inferiore ad €. 15.000,00 (quindicimila) ossia al minimo di legge.

Dopodiché il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea della "PROTETTINSIEME APS", udita la relazione del Presidente,

d e l i b e r a

- I -

di adottare, in luogo di quello attuale, un **nuovo STATUTO Associativo** nel testo conforme alle disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) che trovasi allegato al presente verbale **sub "B"** e che, fermi restando attuali denominazione e sede, prevede in particolare:

(a)

la riformulazione nei termini di seguito riportati degli scopi e dell'oggetto dell'Associazione:

"1. L'associazione non ha scopo di lucro.

2. L'associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), si propone lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del suddetto Codice del terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

-- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

-- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare l'Associazione intende perseguire gli scopi ed utilità del c.d. "Stato sociale", con specifica attenzione ai temi della sicurezza economica, previdenziale e della salute; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essa si adopererà a beneficio dei propri associati, di loro familiari o di terzi al fine di:

- favorire l'accesso al mercato della previdenza e dell'assistenza;

- favorire la crescita professionale e culturale dei giovani, anche organizzando eventi o corsi formativi;

- predisporre forme di aiuto alla famiglia, anche di fatto;

- garantire assistenza sanitaria,

- assicurare l'assistenza agli anziani;

- proteggere da mutamenti repentini e improvvisi del tenore di vita;

- predisporre e rendere disponibili servizi e/o prodotti utili al benessere e miglioramento della vita quotidiana.

3. Al fine di garantire le prestazioni e provvidenze suindicate, l'Associazione potrà, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestire direttamente l'attività di ricerca ed erogazione di prestazioni e attività assistenziali da offrire ai propri associati o loro familiari;

- affidare dette prestazioni e/o attività a Brokers assicurativi, Compagnie di Assicurazione e/o società di servizi o professionisti specializzati, secondo le modalità i requisiti e le condizioni di volta in volta negoziati, ivi espressamente compresa la stipulazione di polizze collettive a favore dei propri associati e di loro familiari.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte"

(b)

una durata a tempo indeterminato

(c)

una nuova disciplina in ordine all'amministrazione, al controllo ed allo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

- II -

di richiedere **l'iscrizione** dell'associazione **al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**, con **riconoscimento della personalità giuridica**, così come consentito dall'art. 22, c. 1-bis, Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore).

- III -

di **dare atto**, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, che il patrimonio della associazione non è inferiore ad €. 15.000,00 (quindicimila), come risulta dalla relazione giurata di stima redatta dalla dr.ssa SCARDIN SERENA iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 147100 e che trovasi allegata al presente verbale **sub "C"**.

- IV -

di conferire **ampio mandato** al Consiglio Direttivo affinché abbia a richiedere l'iscrizione della Associazione presso il Registro Unico Nazionale del terzo Settore con riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Codice del terzo Settore".

Dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno peraltro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'Assemblea ad approvare il testo di deliberazione proposto.

E MESSO AI VOTI

detto testo di deliberazione risulta approvato essendosi registrati i seguenti risultati:

partecipanti alla votazione: tutti i sei associati intervenuti alla presente assemblea

favorevoli: tutti agli associati intervenuti alla presente assemblea

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

Pertanto il Presidente dichiara approvato a tutti gli effetti di legge dall'Assemblea degli associati della "PROTETTINSIEME APS" il testo di deliberazione proposto e quale sopra testualmente riportato, avendo conseguito il voto favorevole di associati ordinari rappresentanti almeno i tre quarti dei partecipanti all'assemblea, così come richiesto dall'art. 12 dello Statuto Associativo e rappresentanti almeno la metà più uno degli associati.

L'Assemblea infine conferisce ampio mandato al Consiglio Direttivo e per esso al suo Presidente affinché abbia a compiere tutto quanto è necessario per l'esecuzione del presente verbale, con espressa facoltà di apportare alle deliberazioni prese quelle varianti, modifiche o aggiunte che potessero essere richieste in sede competente, senza ulteriore ricorso all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta e l'assemblea viene chiusa essendo le ore 11.07 (undici e minuti sette).

DISPOSIZIONI FINALI

Trattasi di delibera esente da imposta di registro a sensi dell'art. 82, c. 3, Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore), in quanto finalizzata ad adeguare lo statuto dell'associazione a modifiche normative.

Chiedesi, inoltre, l'esenzione dall'imposta di bollo a sensi dell'art. 82, c. 5, Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione. Il costituito, in rappresentanza della associazione, dichiara di aver ricevuto il preventivo di massima relativo al presente atto, con le modalità e nei termini di cui all'art. 9, c. 4, legge 24 gennaio 2012 n. 1 e s.m.i..

Il costituito mi ha dispensato dalla lettura degli allegati.

Il presente atto redatto a mia cura e da me Notaio letto al costituito, sottoscritto alle ore 11.07 (undici e minuti sette) è stato scritto in parte da me e in parte da persona fida da me diretta su quattro facciate e sin qui della quinta facciata di due fogli.

F.to SCARPINATO DIEGO

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" all'atto n. 120860 di rep. e n. 26729 di racc.

FOGLIO PRESENZE


Associazione "PROTETTINSIEME APS"

SOCI ORDINARI

| socio | rappresentanza | Firma |
|-------------------------|----------------|----------------------|
| SCARPINATO MICHELANGELO | | assente giustificato |
| FABRELLO LUIGI MARIANO | | |
| SCARPINATO DIEGO | | |
| SCARPINATO SOFIA | | |
| ROMAGNA GIOVANNI | | |
| VELLERE LEONARDO | | |
| ANTONELLI ANDREA | | |

ORGANO AMMINISTRATIVO

| generalità | qualifica | firma |
|-------------------------|------------|----------------------|
| SCARPINATO MICHELANGELO | Presidente | Assente giustificato |
| SCARPINATO DIEGO | Segretario | |
| FABRELLO LUIGI MARIANO | Tesoriere | |



Allegato " B " all'atto n. 120.860 di rep. n. 26.729 di racc.

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1 DENOMINAZIONE

1. E' costituito nella forma giuridica della associazione riconosciuta una Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "**PROTETTINSIEME APS**", come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 2 SEDE

1. L'associazione ha sede in Malo (VI) Piazza Alcide de Gasperi n. 16

ART. 3 OGGETTO - FINALITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro.

2. L'associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), si propone lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del suddetto Codice del terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

-- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

-- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare l'Associazione intende perseguire gli scopi ed utilità del c.d. "*Stato sociale*", con specifica attenzione ai temi della sicurezza economica, previdenziale e della salute; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essa si adopererà a beneficio dei propri associati, di loro familiari o di terzi al fine di:

- favorire l'accesso al mercato della previdenza e dell'assistenza;
- favorire la crescita professionale e culturale dei giovani, anche organizzando eventi o corsi formativi;
- predisporre forme di aiuto alla famiglia, anche di fatto;
- garantire assistenza sanitaria,
- assicurare l'assistenza agli anziani;
- proteggere da mutamenti repentini e improvvisi del tenore di vita;
- predisporre e rendere disponibili servizi e/o prodotti utili al benessere e miglioramento della vita quotidiana.

3. Al fine di garantire le prestazioni e provvidenze suindicate, l'Associazione potrà, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestire direttamente l'attività di ricerca ed erogazione di prestazioni e attività assistenziali da offrire ai propri associati o loro familiari;

- affidare dette prestazioni e/o attività a Brokers assicurativi, Compagnie di Assicurazione e/o società di servizi o professionisti specializzati, secondo le modalità i requisiti e le condizioni di volta in volta negoziati, ivi espressamente compresa la stipulazione di polizze collettive a favore dei propri associati e di loro familiari.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

TITOLO II ASSOCIATI - ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 4 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità.

Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né è consentito il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né è previsto alcun collegamento della partecipazione alla associazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, il tutto in conformità a quanto disposto dall'art. 35, comma 3, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. L'organizzazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

E' possibile l'ammissione, come associati, di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio direttivo deve moti-

vare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

5. Qualora sia richiesto, a norma del presente Statuto, il pagamento di una quota associativa, il Consiglio Direttivo può subordinare l'ammissione all'associazione al pagamento della quota fissata per l'anno nel corso del quale è stata presentata la domanda di ammissione. In questo caso la qualifica di associato si acquista col versamento della quota associativa.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato non è trasmissibile.
2. La qualifica di associato si perde per recesso o dimissioni ovvero, qualora sia richiesto, a norma del presente Statuto, il pagamento di una quota associativa, per mancato versamento della quota annua nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
3. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere dalla associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
4. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea. Nel caso in cui l'esclusione sia confermata dall'assemblea, l'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.
2. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto e/o la legge prevedono per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonchè alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.
4. A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
5. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

ART. 7

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 8

CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
4. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione nel sito internet dell'Associazione e sua comunicazione a tutti gli associati con lettera od altri mezzi parimenti idonei (compresa la consegna diretta o la trasmissione mediante posta elettronica), e ciò almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
5. L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 9

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se tali nomine sono obbligatorie ai sensi di legge;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati nel caso di loro opposizione;
 - f) delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio Direttivo a fronte di apposita richiesta da parte dell'interessato;

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera in ordine all'istituzione di quote associative annuali (demandando la determinazione del loro importo al Consiglio Direttivo);
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

ART. 10

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione, in conformità al disposto dell'art. 42bis del cod. civ.

ART. 11

DIRITTO DI VOTO E DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di voto e quindi di intervenire alle assemblee tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto. Coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della associazione debbono astenersi dal voto. In caso contrario trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2373 c.c.; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo, se nominato, al revisore legale dei conti, se nominato, ed a eventuali dipendenti dell'associazione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre associati.
5. E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
6. E' ammessa anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità da stabilirsi nell'apposito regolamento dei lavori assembleari.
7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

ART. 12

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita se è presente più della metà degli associati; tuttavia trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione l'assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
3. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati intervenuti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.
5. Le votazioni avverranno per alzata di mano, salvo che per le nomine delle cariche associative che avverranno per schede segrete.

ART. 13

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente; in mancanza dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di segretario dell'assemblea e redigerà di ogni assemblea un verbale che sarà firmato dal segretario stesso e dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea nominerà il segretario. Per le delibere per le quali sia prescritta la forma dell'atto pubblico il verbale sarà redatto da un Notaio.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, anche se redatte per atto pubblico, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle adunanze.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ed i bilanci annuali devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati. Di tale deposito viene data notizia agli associati nelle Assemblee o con appositi avvisi affissi presso la sede dell'Associazione. Copia delle deliberazioni e dei bilanci dovrà essere consegnata agli associati che ne facciano espressa richiesta.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 14

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo quanto delibererà l'Assemblea in occasione della nomina; la maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.
3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dall'assemblea degli associati all'atto della loro nomina. In quest'ultimo caso i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione.
4. La carica di consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
5. I consiglieri, che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
6. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dagli associati. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima riunione dell'assemblea degli associati. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dagli associati, quelli rimasti in carica devono convocare gli associati affinché provvedano alla sostituzione dei mancanti; i Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. Il Consigliere dimissionario rimane in carica ed è responsabile in solido con gli altri Consiglieri sino alla sua sostituzione.

8. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

ART. 15

CONVOCAZIONE E DELIBERE

1. Il Consiglio si riunirà presso la sede dell'Associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione non necessita di forme particolari e potrà essere dato anche telefonicamente o con posta elettronica: spetta al segretario diramare l'avviso di convocazione nelle forme e con i mezzi che riterrà più opportuni a seconda dei casi.
2. Il Consiglio delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
4. E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 16

COMPITI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione.
2. Al Consiglio compete specificatamente:
 - a) fare all'assemblea annuale la relazione sull'attività svolta ed esporre, per la discussione, il programma dell'anno successivo;
 - b) redigere e sottoporre all'assemblea annuale, per l'approvazione, il bilancio;
 - c) stabilire gli importi delle quote associative se ed in quanto previste con delibera dell'assemblea degli associati ai sensi del precedente art. 9;
 - d) richiedere ed affidare agli associati compiti di ordine organizzativo;
 - e) nominare eventuali commissioni con incarichi speciali;
 - f) convocare assemblee ordinarie e straordinarie;
 - g) decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli associati;
 - h) promuovere e dare direttive di ogni genere.

ART. 17

COMPITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio affida nel suo seno le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario: le cariche suddette sono onorifiche.
2. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio, potrà affidare le funzioni di segretario anche a associato che non sia membro del Consiglio medesimo. In questo caso il Segretario avrà nel Consiglio solo potere consultivo senza diritto al voto.
3. Il Consiglio potrà delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più consiglieri, anche disgiuntamente, i quali, pertanto, nei limiti della delega conferita, potranno agire in nome e per conto dell'Associazione anche nei rapporti con i terzi.
4. In caso di Consiglieri in conflitto di interesse si applicano le disposizioni dell'art. 2475ter c.c.

ART.18

PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di

Indirizzo e dell'Assemblea degli Associati. E' il legale rappresentante della Associazione: ad esso infatti spetta la legale rappresentanza nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione.

3. È data facoltà al Presidente di avvalersi, per il miglior perseguimento degli scopi della fondazione, dell'opera e della consulenza di esperti estranei al Consiglio Direttivo. Detti esperti potranno presenziare, su invito del presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.

4. In caso di necessità e di urgenza, Il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio Direttivo per la ratifica.

ART. 19

VICE PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 20

SEGRETARIO

1. Il Segretario redige i verbali, tiene l'elenco degli associati, trasmette gli inviti, disbriga la corrispondenza, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Il segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei libri dell'associazione di cui al precedente art. 7.

TITOLO V

CONTROLLO

ART. 21

ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati, la quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere all'organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

3. Nel caso di nomina obbligatoria, a sensi del precedente comma 1, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

5. L'organo di controllo, quando nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al-

l'art. 31, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all'art. 30, commi 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

7. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 22

REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, la quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, c. 6, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente ART. 21. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 23

DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla associazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, l'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

2. Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

TITOLO VI

BILANCIO E PATRIMONIO

ART. 24

BILANCIO

1. Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i successivi sessanta giorni il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

3. Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

ART. 25 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituita da:
 - a) i contributi di Enti pubblici o privati;
 - b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;
 - c) i proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore);
 - d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell'assemblea degli associati ai sensi del precedente art. 9;
 - e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.
2. Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
4. Le quote associative, se previste, sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisite al patrimonio dell'associazione.
5. Il patrimonio della associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, se nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea degli associati per deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

TITOLO VII DURATA - SCIoglIMENTO

ART. 26 DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 27 SCIoglIMENTO

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dall'Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria.
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, pre-

vio parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

TITOLO VIII DIPENDENTI - VOLONTARI - ASSICURAZIONE

ART. 28 DIPENDENTI

1. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 29 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

ART. 30 ASSICURAZIONE

1. Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea degli associati, riunioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (*audio, video, telematici, elettronici, ecc.*) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della associazione o del singolo avente diritto (associato, consigliere, componente dell'organo di controllo):

- se organizzato dall'associazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla associazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;
- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla associazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea e/o la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la assemblea e/ o la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della assemblea e/o della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

ART. 32

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia

F.to SCARPINATO DIEGO


F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)

PERIZIA DI STIMA AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA
Associazione "PROTETTINSIEME APS"

Sede legale: 36034 Malo (VI)
Piazza Alcide De Gasperi, 16
C.F. 04330010242
alla data del 31 Maggio 2022

INDICE ANALITICO:

- I) **OGGETTO E FINALITA' DELL'INCARICO**
- II) **PROFILO DELL'ENTE**
Cronistoria e dati identificativi
I servizi prestati
La struttura amministrativo-contabile, le scritture contabili e la documentazione raccolta
Finalità della valutazione
- III) **PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI PROTETTINSEME APS**
Concetti generali
Scelta dei criteri e dei metodi di valutazione
- IV) **DATI PATRIMONIALI**
- V) **LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE**
La valutazione patrimoniale "analitica" con il metodo "patrimoniale semplice"
La Valutazione del patrimonio sociale
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Disponibilità liquide
PASSIVO
Debiti
- VI) **CONCLUSIONI**



Sereno Sardi

I) OGGETTO E FINALITA' DELL'INCARICO

La sottoscritta Scardin Serena, nata a Noventa Vicentina il 3.7.1978 e domiciliata in Viale Mercato Nuovo 44, iscritta nel registro dei Revisori Contabili al n° 147100;

PREMESSO

Di aver ricevuto dall' associazione "PROTETTINSIEME APS" l'incarico di procedere alla valutazione peritale del patrimonio della società stessa con riferimento alla data del **31 maggio 2022** da attuarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 comma 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (patrimonio minimo necessario acquisizione capacità giuridica associazione);

DICHIARA

Di essere in grado di redigere la presente "*Relazione di Stima*" alla data del 31 maggio 2022, contenente la descrizione dei beni appartenenti alla società, il valore attribuito agli stessi e i criteri di valutazione singolarmente seguiti, con la finalità di stabilire il valore ragionevolmente attribuibile alla società stessa.

Di aver eseguito la valutazione dei beni sociali alla data del 31 maggio 2022 con riferimento ai dati contabili aggiornati alla stessa data della società interessata. La valutazione è avvenuta dopo aver compiuto i rilievi, assunte le informazioni ritenute opportune e dopo aver inoltre eseguito il controllo dei dati contabili per la compilazione della situazione patrimoniale alla data medesima.

*

II) PROFILO DELL'ENTE

Cronistoria e dati identificativi

L'associazione è stata costituita il 1.3.2021, risulta attualmente registrata esclusivamente in Agenzia delle Entrate presso l'Ufficio Territoriale di Valdagno. Lo scopo dell'associazione è quello di perseguire il c.d. "stato sociale" con specifica attenzione ai temi della sicurezza economica, previdenziale e della salute.

I soci fondatori sono i Sig.ri Scarpinato Michelangelo, Fabrello Luigi Mariano, Scarpinato Diego, Scarpinato Sofia, Romagna Giovanni, Vellere Leonardo e Antonelli Andrea.

L'associazione attualmente non ha personalità giuridica.

I servizi prestati

L'associazione "Protettinsieme APS" nasce con l'obiettivo fornire ai propri soci una serie di servizi atti a:

- favorire l'accesso al mercato della previdenza ed assistenza;
- favorire la crescita professionale e culturale dei giovani, anche organizzando eventi o corsi formativi;
- predisporre forme di aiuto alle famiglie, anche di fatto;
- garantire assistenza sanitaria;
- assicurare l'assistenza agli anziani;
- proteggere da mutamenti repentini e improvvisi del tenore di vita;
- predisporre e rendere disponibili servizi e/o prodotti utili al benessere e miglioramento

della vita quotidiana.

La struttura amministrativo - contabile, le scritture contabili e la documentazione raccolta

La contabilità è elaborata dall'associazione stessa. I dati di riepilogo appaiono ordinati e privi di irregolarità tali da pregiudicarne l'attendibilità. Il consulente incaricato elabora e trasmette i dichiarativi fiscali, previa definizione dell'imponibile fiscale e liquidazione delle imposte di competenza.

Le scritture vengono eseguite con registrazione cronologica in partita doppia. Oltre ai predetti registri, sono tenuti i libri contabili e sociali previsti per legge o regolamento.

Sono stati presi in considerazione tutti i registri riguardanti la contabilità e tutta la rimanente documentazione contabile resasi necessaria al fine di procedere alla redazione della presente perizia, con particolare riferimento ai controlli da eseguirsi per determinare la reale consistenza patrimoniale dell'associazione alla data del 31 maggio 2022, rilevando una sostanziale conformità delle scritture contabili ai fatti amministrativi sottostanti. Le rettifiche atte a determinare il risultato di periodo e soprattutto finalizzate alla corretta definizione della struttura dell'attivo e del passivo sono state determinate in maniera extracontabile, sulla base delle pezze giustificative fornite.

Finalità della valutazione

La presente relazione di stima ha come obiettivo quello di verificare la presenza del "patrimonio minimo" necessario per le associazioni al fine di acquisire la personalità giuridica e successivamente procedere all'iscrizione al RUNTS.

La finalità della perizia è pertanto quella di individuare e valutare i valori attivi e passivi del patrimonio aziendale e di determinare, attraverso il loro confronto algebrico, l'entità del capitale netto dell'impresa.

*


III) PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI PROTETTINSEME APS

Concetti generali

Con riferimento all'acquisizione della capacità giuridica di un'associazione, si pone a carico dei periti stimatori il problema della determinazione del "patrimonio netto minimo", ossia della presenza nell'associazione di una somma liquida e disponibile non inferiore ad € 15.000,00. Il perito stimatore ha ritenuto opportuno utilizzare il metodo "patrimoniale semplice", considerato che, trattandosi di un'associazione, l'utilizzo di altre metodologie avrebbe comunque comportato la determinazione di risultati fuorvianti. Nella valutazione patrimoniale dell'associazione tale metodologia offre risultati apprezzabili ma, soprattutto, privi dei rilevanti "margini di discrezionalità" che gli altri metodi assegnano invece ai periti stimatori.

Scelta dei criteri e dei metodi di valutazione

Vanno innanzitutto analiticamente individuate, descritte e valutate tutte le attività; analogamente, vanno individuate e dettagliatamente elencate tutte le passività, con le stime appropriate che le diverse poste esigono. In sede di applicazione del metodo "patrimoniale semplice" si è così proceduto a esprimere a "valori correnti" i singoli componenti attivi e passivi che formano il patrimonio sociale, facendo riferimento ai soli beni che risultano dalla situazione



Sesam Sobir

contabile della società.

*

IV) DATI PATRIMONIALI

La situazione patrimoniale di seguito riportata è stata redatta adottando i medesimi principi utilizzati per la redazione di una situazione infrannuale.

Si fa presente che la contabilità dell'associazione è gestita per cassa.

L'associazione ha chiuso il primo esercizio in data 31.12.2021.

Ovviamente, per addivenire al risultato della frazione di esercizio in corso, ci si è avvalsi della documentazione messa a disposizione dall'associazione e per talune voci si è proceduto con una stima di alcuni valori di competenza sulla base di pezze giustificative fornite. Per tali valori, naturalmente, si è proceduto a rilevare un valore anche stimato, ove non disponibile il dato puntuale. Si ritiene, comunque, che tali determinazioni non modifichino la rilevanza complessiva dei valori di attivo e passivo e quindi non distorcano la valutazione affidata al perito estimatore.

Di seguito si evidenziano i valori di attivo e passivo, così come rilevabili dalla situazione andamentale al 31.05.2022, considerate le rettifiche extracontabilmente apportate per la corretta visibilità del risultato e dei saldi di numerario. I valori sono arrotondati all'unità di euro.

| Descrizione | | Attivo |
|---|-------------|---------------|
| Immobilizzazioni immateriali nette | | |
| Diritti marchi e brevetti | Euro | 742 |
| Costi pluriennali sito web | Euro | 976 |
| Disponibilità liquide | | |
| Volksbank c/c | Euro | 15.101 |
| TOTALE ATTIVO | Euro | 16.819 |
| | | |
| Descrizione | | Passivo |
| Anticipi da clienti terzi e fondi spese | | |
| Debiti vs. socio per anticipi | Euro | 144 |
| Anticipi ricevuti da soci in attesa di iscrizione | Euro | 830 |
| Fornitori | | |
| Laboratorio srls | Euro | 168 |
| Patrimonio netto | | |
| Patrimonio netto alla data del 31.05.2022 | Euro | 15.676 |
| TOTALE PASSIVO | Euro | 16.819 |

*

V) LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

La valutazione patrimoniale "analitica" con il metodo "patrimoniale semplice"

La revisione si è svolta con una metodologia consistente nel controllo accurato di tutte le

poste patrimoniali, tenendo conto della loro reale consistenza, nel contesto della specifica attività esercitata. Per tutte le componenti finanziarie del patrimonio sociale, sia attive che passive, si è proceduto a una revisione sulla scorta dei documenti emessi e ricevuti e - se ritenuto rilevante - con evidenza dei contratti che li hanno generati.

Il sottoscritto perito, a seguito di espressa interrogazione, ha infine avuto formale assicurazione che tutte le attività e le passività sotto evidenziate sono di pertinenza della società e che non esistono altre attività e/o passività iscritte o iscrिवibili nella contabilità sociale riferibili a documenti contabili.

La Valutazione del patrimonio sociale

- ATTIVITA'

- Immobilizzazioni immateriali:

La voce "diritti marchi e brevetti" comprende la fattura relativa alla registrazione del marchio a livello nazionale "Protettinsieme".

La voce "costi pluriennali sito web" include: alla realizzazione del sito www.protettinsieme.org.

Tutto quanto indicato trova riscontro nel libro dei beni ammortizzabili.

Per tutti i beni, considerate anche le cifre di netto poco significative, si ritiene che la conferma dei valori di netto esposti a libro sia di assoluta tranquillità per l'evidenza del valore ai fini di perizia.

- Disponibilità liquide

Valori che si confermano in base ad estratto conto al 31.5.2022 di Volksbank.

- PASSIVITA'

Sono tutti valori emergenti dalla contabilità, con riferimento ai quali non si pongono esigenze di valutazione peritale ma solo di evidenza del dato. Si precisa che:

- *i debiti verso fornitori* si riferiscono a fatture ricevute da fornitori per acquisti di merci e servizi inerenti all'attività;
- *i debiti diversi*: si riferiscono a un debito verso socio per anticipi e ad anticipi ricevuti dai soci a seguito pagamento quota annuale non ancora registrati.

- Passività non evidenziate

Contenzioso

Non risultano al perito avviate procedure di contenzioso ed in questo senso il perito ha avuto dichiarazione dei soci.

Impegni di firma

I soci attestano al perito che non risultano impegni di firma rilasciati a terzi.

Complessivamente la situazione è riepilogabile nel prospetto che segue

| Descrizione | | Attivo | Rettifiche | Attivo rettificato |
|---|------|--------|------------|--------------------|
| Immobilizzazioni immateriali nette | | | | |
| Diritti marchi e brevetti | Euro | 742 | - | 742 |
| Costi pluriennali sito web | Euro | 976 | - | 976 |
| Disponibilità liquide | | | | |
| Volksbank c/c | Euro | 15.101 | - | 15.101 |

Handwritten signature and circular stamp of the expert, with a vertical signature 'Senon - Senon' on the right margin.

| | | | |
|----------------------|--------|---|--------|
| TOTALE ATTIVO | 16.819 | - | 16.819 |
|----------------------|--------|---|--------|

| Descrizione | Passivo | Rettifiche | Passivo rettificato |
|-------------|---------|------------|---------------------|
|-------------|---------|------------|---------------------|

Anticipi da clienti terzi e fondi spese

| | | | | |
|-------------------------------|------|-----|---|-----|
| Debiti vs. socio per anticipi | Euro | 144 | - | 144 |
|-------------------------------|------|-----|---|-----|

| | | | | |
|---|------|-----|---|-----|
| Anticipi ricevuti da soci in attesa di iscrizione | Euro | 830 | - | 830 |
|---|------|-----|---|-----|

Fornitori

| | | | | |
|------------------|------|-----|---|-----|
| Laboratorio srls | Euro | 168 | - | 168 |
|------------------|------|-----|---|-----|

Patrimonio netto

| | | | | |
|---|------|--------|---|--------|
| Patrimonio netto alla data del 31.05.2022 | Euro | 15.677 | - | 15.677 |
|---|------|--------|---|--------|

| | | | |
|-----------------------|--------|---|--------|
| TOTALE PASSIVO | 16.820 | - | 16.820 |
|-----------------------|--------|---|--------|

Dalla contrapposizione del dato di totale attività rettificata con quello di totale passività rettificata, emerge un valore positivo pari ad euro 15.677 che viene assunto dal perito quale indicazione del valore del patrimonio netto dallo stesso stimato ai fini di perizia.

*

VI) CONCLUSIONI


Dalla valutazione "analitica" come sopra eseguita emerge quindi un valore patrimoniale dell'associazione superiore ai richiesti € 15.000,00 come indicati nell'art. 22 c.4 Decreto Legislativo 117/2017 alla data del **31 maggio 2022**.

*

Il sottoscritto perito, in esecuzione del mandato conferitogli, afferma che la valutazione patrimoniale del complesso dei beni appartenenti alla società è stata eseguita con imparzialità e tenendo presente lo spirito della norma, al fine di determinarne il *valore corrente alla data del 31 maggio 2022*.

Si attesta, pertanto, che il valore patrimoniale dell'associazione "Protettinsieme" alla data del 31 maggio 2022, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 22, co. 4 del D. LGS 117/2017, ammonta ad € 15.677.

Vicenza, 23.06.2022



In fede

Il Perito Stimatore
Scardin Serena

N. 13.750 di Repertorio

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue in questo giorno ventitrè del mese di giugno
23 giugno 2022

In Vicenza, presso il mio studio in Piazza Matteotti n. 31.

Avanti a me dr. DIEGO TRENTIN NOTAIO in Vicenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è presente la signora:

SCARDIN SERENA nata a Noventa Vicentina (VI) il 3 luglio 1978 e domiciliata a Monteviale (VI) in Via Biron n. 102/1/A, Villa Zileri, la quale dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SCR SRN 78L43 F964M, della cui identità personale sono certo, la quale mi ha presentato la relazione peritale che precede chiedendo di asseverarla con giuramento. Aderendo alla richiesta ammonisco a sensi di legge la comparente la quale presta quindi giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità".

Il presente atto da me Notaio letto alla comparente è stato scritto da persona fida da me diretta su una facciata di un foglio, atto che ho letto alla comparente, la quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Seren Scardin

Diego Trentin

